

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1808)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1961

Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Un eccezionale ritmo di sviluppo caratterizza il fenomeno turistico nel nostro Paese, che è stato dotato dalla natura di una configurazione fisica privilegiata, di condizioni climatiche particolarmente favorevoli, di naturali attrattive e di valide testimonianze dell'ingegno umano.

Il grande impulso che ha ricevuto il turismo, contribuendo alla stabilità della situazione monetaria ed economica in genere, non può non trovare una rispondenza nell'azione assecondatrice dello Stato, intesa a rafforzare i cardini sui quali deve poggiare ed estrinsecarsi l'attività dei privati operatori. Appunto in relazione a tale esigenza, da tempo avvertita, si prevede, con l'unito disegno di legge, l'aumento degli stanziamenti per il concorso nelle spese di finanziamento degli Enti provinciali per il turismo, dell'E.N.I.T., nonchè per il conseguimento delle finalità proprie degli Enti ed Associazioni che organizzano manifestazioni ed iniziative di interesse nel campo

del turismo in genere, e dei sodalizi operanti nel settore del turismo sociale e giovanile.

Con evidenza le statistiche provano che l'apporto valutario del movimento turistico a favore del Paese costituisce una componente la cui entità, oltre che trovare la espressione numerica in varie centinaia di miliardi di lire, si irradia beneficamente in molti processi produttivi, investendo i settori industriali, commerciali e artigianali e traducendosi, particolarmente, in fecondità di iniziative, in elevazione di vita, in miglioramento sociale, in benessere economico.

Ne consegue l'esigenza della presenza operante dell'Organo di Governo là dove essa si rivela opportuna ed utile per rinvigorire le attività pubbliche e private, per stimolarle ed orientarle, secondo una visione generale del fenomeno.

Tale coordinatrice presenza dello Stato, è auspicata e sollecitata da ogni parte, poichè è comune opinione che il turismo ar-

reca prestigio alla Nazione rendendo la collettività partecipe di intese, di rapporti sociali ed economici e di più intensi e meditati scambi di idee, iniziative ed esperienze.

Il proposto provvedimento comprende quattro forme di intervento, dirette a potenziare Enti di varia importanza, le cui risorse finanziarie più non rispondono alla complessità dei compiti di istituto.

Agli Enti provinciali per il turismo, riordinati con il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, numero 1044, è stato concesso, con legge 4 agosto 1958, n. 174, un contributo annuo statale di lire 2.900.000.000 che, pur assicurando la continuità della organizzazione turistica periferica, non comporta un finanziamento idoneo a soddisfare tutte le giustificate necessità strutturali e funzionali.

Con l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo gli Enti provinciali per il turismo costituiscono, ancor oggi, gli organi basilari del nuovo ordinamento, ma non possono assolvere con pienezza le loro funzioni, se non avvalendosi di contributi adeguati all'insostituibile importanza che ne caratterizza l'azione. Non è conveniente che gli Enti continuino a comprimere le spese generali e quelle del personale, quantitativamente oltretutto inadeguato, assicurando solo in parte il soddisfacimento delle esigenze turistiche immediate.

Con l'intendimento di elaborare un appropriato ed organico sistema di finanziamento degli Enti turistici periferici si provvede ad aumentare, per intanto, il contributo annuale dello Stato al concorso nelle spese degli Enti provinciali per il turismo, di ulteriori 600 milioni di lire, al quale si aggiunge un contributo straordinario di 100 milioni di lire.

Particolare considerazione merita, altresì, l'attività dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), che si svolge secondo direttrici di propaganda orientate verso gli altri Paesi e con vaste prospettive per il futuro.

Come è noto, l'E.N.I.T. esplica la propria funzione soprattutto all'estero, allo scopo di acquistare correnti turistiche nuove e di

far fronte all'attività competitiva di molti altri Stati che tendono a valorizzare le risorse naturali di cui dispongono, ricorrendo allo stanziamento di fondi considerevoli.

Istituito nel 1919, l'E.N.I.T. trovò la parte preminente del finanziamento nel contributo dello Stato, che, con la legge 4 agosto 1955, n. 705, fu fissato in lire 1.055 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55; tale stanziamento alimenta, ancora oggi, l'intera attività dell'Ente.

Gli aiuti finanziari dati all'Ente hanno trovato valida rispondenza in un continuo sviluppo di iniziative e di attività tendenti ad incrementare il movimento turistico verso l'Italia, che nell'ultimo quinquennio ha segnato una crescente progressione fino a registrare nel 1960 ben 18 milioni di stranieri entrati nel nostro Paese, rispetto ai 12 milioni e 600 mila nel 1956.

A fronte della progressione sopraindicata, i mezzi di cui l'E.N.I.T. dispone sono rimasti ancora alla cifra di lire 1.055.000.000 stabilita con la citata legge 4 agosto 1955 n. 705, e ciò mentre l'attività istituzionale dell'Ente, svolgendosi attraverso una rete di Delegazioni e di Uffici funzionanti nelle maggiori Capitali e città del Mondo, abbisogna di nuovi, perfezionati strumenti di propaganda.

Allo scopo di adeguare il funzionamento dell'E.N.I.T. alle esigenze istituzionali, si propone conseguentemente che l'attuale contributo dello Stato, nelle spese di finanziamento dell'Ente, venga aumentato di lire 300 milioni.

Nel quadro dei programmi di attività posti in essere dallo Stato per potenziare il turismo, importanza notevole assumono gli interventi finanziari che valgono a creare, nelle diverse località, condizioni di soggiorno particolarmente gradite ai forestieri.

Numerose sono, così nei grandi centri come nelle minori città, le iniziative che riflettono tradizioni di un passato spesso insigne o fanno rivivere episodi storici cari al nostro popolo, ovvero assecondano le abilità di valorosi artigiani o danno vita a nuove forme di tradizione popolare, in una atmosfera di gradita ospitalità. Sono incen-

tivi, questi, che agiscono sullo spirito dei visitatori, che colpiscono la loro fantasia e li inducono a trattenersi più a lungo nel nostro Paese, a magnificarne le attrattive ed a ritornarvi, aprendo la strada a correnti che spesso si formano e si consolidano attraverso le spontanee iniziative dei singoli.

In vista di tali finalità, viene conferita al Ministero del turismo e dello spettacolo una maggiore disponibilità di lire 150 milioni per contributi a favore di Enti pubblici e di diritto pubblico, quali gli Enti provinciali per il turismo, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nonché le Amministrazioni comunali, e ciò sia per la loro natura pubblicistica, sia per la funzione di stimolo e di incoraggiamento che possono esplicare nei riguardi delle iniziative anche promosse e realizzate da Associazioni, Comitati e Sodalizi vari.

L'Italia, più di ogni altro Paese in Europa, offre al forestiero una lunga stagione di vacanze, in virtù dell'eccezionale mitezza del suo clima e della particolare varietà dei suoi paesaggi. Ciò spiega l'interesse degli stranieri per zone e località ignorate dal grande turismo cosmopolita, ma nelle quali è possibile allestire attrezzature ed apprestamenti di campeggio e simili.

Crescente è il favore dimostrato dai forestieri per i villaggi turistici, le tendopoli, i campeggi, le case per ferie, eccetera.

Nel 1960 si sono registrati ben 4.400.000 pernottamenti nei campeggi, 700.000 in villaggi turistici, 1.500.000 in case per ferie: globalmente, nei complessi ricettivi complementari, fra cui vanno annoverati anche alberghi per la gioventù, foresterie, rifugi alpini, eccetera, i pernottamenti stessi hanno superato gli otto milioni.

Tali cifre giustificano le nuove e maggiori necessità, attestate dalle numerose istanze di Enti e di privati che intraprendono iniziative, dalle quali derivano vantaggi sensibili per la valorizzazione di intere zone sfornite o scarseggianti di alberghi.

Esiguo si rivela il contributo di lire 100 milioni, accordato con l'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174: la modesta entità di esso appare inadeguata, rispetto alla vastità ed importanza del fenomeno, se si ponga mente al fervore di attività che caratterizza il settore denominato « turismo sociale ». Trattasi di iniziative dirette a conquistare nuove categorie di lavoratori e contraddistinte da mancanza di finalità speculative, degne, quindi, della benevola, incoraggiante sollecitudine dell'Organo di Governo.

Nell'intento di assencondare tali iniziative con appropriati interventi statali, alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 dell'allegato disegno di legge, si prevede l'aumento del contributo annuale a lire 150 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:

a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni;

b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, è elevato da lire 1.055 milioni a lire 1.355 milioni;

c) di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, è elevato da lire 300 milioni a lire 450 milioni;

d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo

sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni.

Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma è altresì autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere relativo al primo comma del precedente articolo, si provvederà, per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

All'onere relativo al secondo comma del precedente articolo, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 luglio 1961, numero 828, concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.